

Il giorno 7 novembre 2011, in Breno

tra

Banca di Valle Camonica Spa,

e

La Delegazione Sindacale Aziendale di
FALCRI

Premesso che:

- a) In applicazione delle previsioni di cui all'art. 43 del CCNL 8 dicembre 2007, le Parti intendono portare a compimento in sede aziendale la negoziazione relativa alla determinazione del Premio Aziendale relativo all'esercizio 2010, da correlarsi ad appositi indicatori di redditività e produttività dell'azienda, al ricorrere dei presupposti economici e normativi aziendali;

premesse altresì che:

- b) l'articolo 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220 ha prorogato per il 2011 il regime di detassazione – imposta sostitutiva del 10%, nel limite complessivo di 6000 euro lordi – delle erogazioni c.d. di produttività corrisposte ai lavoratori del settore privato;
- c) il predetto articolo costituisce norma attuativa dell'articolo 53, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella L. 30 luglio 2010, n. 122, che riferisce l'agevolazione fiscale per il 2011 alle *"somme erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali e correlate a incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale"*;
- d) la complessiva materia è stata oggetto di chiarimenti da parte della Circolare congiunta Agenzia delle Entrate e Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, che ha precisato che *"stante l'applicazione della misura negli anni passati anche ai contratti collettivi nazionali di settore (...), nulla vieta la stipulazione di appositi accordi o contratti territoriali o anche solo aziendali che replichino i contenuti della contrattazione nazionale di riferimento al fine di mantenere l'operatività delle intese raggiunte in attuazione della misura"*;

tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Art. 1

Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Determinazione del complessivo onere aziendale

Le Parti – in considerazione dell'impegno profuso dal Personale della Banca nel corso dell'anno 2010, anche con riferimento ai processi di riorganizzazione, finalizzati al miglioramento della competitività aziendale, positivamente realizzati pur nell'attuale fase di generale debolezza dei mercati e del settore creditizio e quale riconoscimento per gli incrementi di produttività conseguiti nel suddetto periodo - convengono che l'onere complessivo a carico della Banca per il riconoscimento del Premio Aziendale per l'esercizio 2010 è determinato tenendo a riferimento

l'erogazione, relativa al Personale appartenente al 3° Livello retributivo della 3ª Area professionale, di Euro 900 lordi, composta da una quota pari ad Euro 350 da riparametrare, in relazione all'Inquadramento di ciascun lavoratore interessato, sulla base della scala parametrica riportata nella *Tabella 1*) che segue, nonché da una quota fissa di Euro 550 uguale per tutti i livelli retributivi di tutte le categorie di Lavoratori di cui al CCNL 8 dicembre 2007.

Le somme erogate a titolo di Premio Aziendale sono computabili ai fini del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e del contributo al Fondo di Previdenza Complementare.

tabella 1)

INQUADRAMENTO	SCALA PARAMETRALE
1ª AREA (Livello unico)	100,00
1ª AREA (Livello unico + g. nott.)	102,70
2ª AREA 1º LIVELLO	107,40
2ª AREA 2º LIVELLO	110,38
2ª AREA 3º LIVELLO	114,80
3ª AREA 1º LIVELLO	122,20
3ª AREA 2º LIVELLO	128,90
3ª AREA 3º LIVELLO	136,60
3ª AREA 4º LIVELLO	146,85
QD 1º LIVELLO	167,45
QD 2º LIVELLO	176,00
QD 3º LIVELLO	199,40
QD 4º LIVELLO	235,40

Il Premio Aziendale 2010 sarà riconosciuto a condizione che l'indicatore "Proventi operativi" consolidato di Gruppo, riferito al 30 settembre 2011 – ad oggi non ancora determinabile – risulti non inferiore al 85% del medesimo parametro rilevato al 30 settembre 2010.

Art. 3

Forme di erogazione

L'importo del Premio Aziendale riferito all'esercizio 2010 (computabile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e del contributo del Fondo di Previdenza Complementare) è riportato nella *Tabella 2*) che segue:

Tabella 2)

INQUADRAMENTO	IMPORTO PREMIO CASH
1ª AREA (Livello unico)	806,00
1ª AREA (Livello unico + g. nott.)	813,00
2ª AREA 1º LIVELLO	825,00
2ª AREA 2º LIVELLO	833,00
2ª AREA 3º LIVELLO	844,00
3ª AREA 1º LIVELLO	863,00
3ª AREA 2º LIVELLO	880,00
3ª AREA 3º LIVELLO	900,00
3ª AREA 4º LIVELLO	926,00
QD 1º LIVELLO	979,00
QD 2º LIVELLO	1006,00
QD 3º LIVELLO	1061,00
QD 4º LIVELLO	1153,00

Fermo restando l'onere complessivo a carico della Banca come determinato al precedente art. 2, le Parti hanno individuato le seguenti forme alternative di erogazione del Premio aziendale.

Le Parti si danno atto che, per ciascun livello di inquadramento, le forme alternative di erogazione del Premio aziendale di seguito riportate comportano per la Banca il medesimo costo, complessivamente pari all'onere aziendale come determinato al precedente art. 2.

Opzione A

(Composizione mista: quota "cash" computabile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e del contributo del Fondo di Previdenza Complementare + Versamento dell'importo del Premio al Fondo di Previdenza complementare)

INQUADRAMENTO	CASH	VERSAMENTO F.P.	TOTALE
1° AREA (Livello unico)	480	400	880
1° AREA (Livello unico + g. nott.)	490	400	890
2° AREA 1° LIVELLO	500	400	900
2° AREA 2° LIVELLO	510	400	910
2° AREA 3° LIVELLO	520	400	920
3° AREA 1° LIVELLO	540	400	940
3° AREA 2° LIVELLO	560	400	960
3° AREA 3° LIVELLO	580	400	980
3° AREA 4° LIVELLO	600	400	1000
QD 1° LIVELLO	650	400	1050
QD 2° LIVELLO	680	400	1080
QD 3° LIVELLO	730	400	1130
QD 4° LIVELLO	820	400	1220

Opzione B

(Importo "cash" non computabile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e del contributo del Fondo di Previdenza Complementare)

INQUADRAMENTO	IMPORTO PREMIO CASH
LIVELLO UNICO	880,00
LIVELLO UNICO+g. nott.	890,00
2° AREA 1° LIVELLO	900,00
2° AREA 2° LIVELLO	910,00
2° AREA 3° LIVELLO	920,00
3° AREA 1° LIVELLO	940,00
3° AREA 2° LIVELLO	970,00
3° AREA 3° LIVELLO	1.000,00
3° AREA 4° LIVELLO	1.020,00
QD 1° LIVELLO	1.050,00
QD 2° LIVELLO	1.080,00
QD 3° LIVELLO	1.130,00
QD 4° LIVELLO	1.220,00

Opzione C

(Versamento dell'importo del Premio al Fondo di Previdenza complementare)

INQUADRAMENTO	CONTRIBUTO F.P.
1° AREA (Livello unico)	1000,00
1° AREA (Livello unico + g. nott.)	1010,00
2° AREA 1° LIVELLO	1020,00
2° AREA 2° LIVELLO	1030,00
2° AREA 3° LIVELLO	1040,00
3° AREA 1° LIVELLO	1080,00
3° AREA 2° LIVELLO	1080,00
3° AREA 3° LIVELLO	1100,00
3° AREA 4° LIVELLO	1130,00
QD 1° LIVELLO	1190,00
QD 2° LIVELLO	1220,00
QD 3° LIVELLO	1290,00
QD 4° LIVELLO	1380,00

Opzione D

(Composizione mista: quota "cash" computabile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e del contributo del Fondo di Previdenza Complementare + Versamento di una quota dell'importo del Premio al Fondo di Previdenza complementare + erogazione beni in natura, non computabile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e del contributo al Fondo di Previdenza Complementare, da erogarsi nel mese di gennaio 2012).

INQUADRAMENTO	CASH	VERSAMENTO F.P.	EROGAZ. BENI IN NATURA	TOTALE
1 ^a AREA (Livello unico)	310	400	230	940,00
1 ^a AREA (Livello unico + g. nott.)	320	400	230	950,00
2 ^a AREA 1 ^o LIVELLO	330	400	230	960,00
2 ^a AREA 2 ^o LIVELLO	340	400	230	970,00
2 ^a AREA 3 ^o LIVELLO	360	400	230	990,00
3 ^a AREA 1 ^o LIVELLO	370	400	230	1000,00
3 ^a AREA 2 ^o LIVELLO	390	400	230	1020,00
3 ^a AREA 3 ^o LIVELLO	410	400	230	1040,00
3 ^a AREA 4 ^o LIVELLO	430	400	230	1060,00
QD 1 ^o LIVELLO	480	400	230	1110,00
QD 2 ^o LIVELLO	510	400	230	1140,00
QD 3 ^o LIVELLO	560	400	230	1190,00
QD 4 ^o LIVELLO	650	400	230	1280,00

Opzione E

(Composizione mista: quota "cash" non computabile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e del contributo del Fondo di Previdenza Complementare + erogazione beni in natura, non computabile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto di lavoro e del contributo al Fondo di Previdenza Complementare, da erogarsi nel mese di gennaio 2012).

INQUADRAMENTO	CASH	EROGAZ. BENI IN NATURA	TOTALE
LIVELLO UNICO	690,00	230	920,00
LIVELLO UNICO+g. nott.	700,00	230	930,00
2 ^a AREA 1 ^o LIVELLO	710,00	230	940,00
2 ^a AREA 2 ^o LIVELLO	720,00	230	950,00
2 ^a AREA 3 ^o LIVELLO	730,00	230	960,00
3 ^a AREA 1 ^o LIVELLO	750,00	230	980,00
3 ^a AREA 2 ^o LIVELLO	770,00	230	1000,00
3 ^a AREA 3 ^o LIVELLO	800,00	230	1030,00
3 ^a AREA 4 ^o LIVELLO	820,00	230	1050,00
QD 1 ^o LIVELLO	870,00	230	1100,00
QD 2 ^o LIVELLO	910,00	230	1140,00
QD 3 ^o LIVELLO	960,00	230	1190,00
QD 4 ^o LIVELLO	1050,00	230	1280,00

Ciascun Lavoratore interessato può optare, secondo i tempi e le modalità che verranno comunicati dalla Banca a tutto il Personale interessato, per una delle forme di erogazione sopra indicate.

In assenza di indicazione diversa da parte dell'interessato, la Banca riconoscerà il Premio aziendale 2010 con la forma e gli importi previsti alla precedente *Tabella 2*).

Con riferimento alle Opzioni D ed E, il riproporzionamento dell'importo del premio, previsto al successivo art. 4 per il personale con contratto di lavoro a tempo parziale, verrà calcolato sull'importo "Totale" della relativa tabella; la differenza di importo così calcolata (differenza tra voce "Totale" e Premio da erogare) sarà applicata alle sole quote "Cash" e "Versamento F.P.", restando pertanto invariata la quota "Erogazione beni in natura". Si procederà in modo analogo anche in tutti i casi di riduzione del premio per le ragioni indicate al successivo art. 4.

Qualora, agli esiti delle operazioni di riproporzionamento e/o riduzione, l'importo "Totale" del Premio aziendale spettante risulti inferiore al valore della quota "Erogazione beni in natura", tale ultima quota non verrà erogata; in tale ipotesi, pertanto, saranno erogate le sole quote "Cash" e "Versamento F.P.", ovviamente riproporzionate/ridotte come previsto al precedente paragrafo.

Art. 4

Il Premio Aziendale viene erogato unitamente alle competenze del mese di novembre a tutto il Personale in servizio alla data del 30 dicembre 2010 sulla base dell'inquadramento in essere alla medesima data, e che sia ancora in servizio presso un'azienda del Gruppo UBI alla data di erogazione del premio. Il Premio aziendale sarà altresì erogato - in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione - al Personale che sia cessato dal servizio nel corso dell'anno di riferimento per pensionamento diretto, senza alcuna forma di incentivazione all'esodo.

Nel caso di assenze non retribuite il Premio Aziendale viene ridotto in ragione del numero di settimane di assenza; tale variazione non si applica in caso di assenza inferiore alle 12 settimane.

Nel caso di assenza per malattia nell'esercizio di riferimento la riduzione di cui al precedente comma non si applica se l'assenza è inferiore a 12 settimane; in caso di assenza superiore la riduzione non si applica per le prime 12 settimane, salvo che l'assenza duri l'intero anno.


Al Personale assunto nel corso dell'esercizio di riferimento, il premio aziendale viene erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato considerando come mese intero l'eventuale frazione.

Al personale con contratto a tempo parziale il Premio Aziendale viene erogato in proporzione all'orario di lavoro prestato nel corso dell'esercizio di riferimento.

Art. 5

Le Parti si danno atto che le erogazioni effettuate nel corso dell'anno 2011 in applicazione del presente Accordo sindacale a titolo di "Premio Aziendale" consentono l'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, comma 47, della L. 13 dicembre 2010, n. 220.

Letto, confermato e sottoscritto.



BANCA DI VALLE CAMONICA SPA



FALCRI